

Atto di validazione PEF 2026-2029 del Comune di SALTRIO

Il Geometra Francesco Pio Miceli, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Saltrio,

Premesso che:

- l'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha approvato con deliberazione n. 397/2025 il nuovo metodo tariffario regolatorio (MTR-3), riguardante il periodo di regolazione tariffaria per il settore rifiuti, valido dal 2026 al 2029;
- le nuove regole definiscono i corrispettivi TARI da applicare agli utenti nel 2026-2029, i criteri per i costi riconosciuti nel biennio 2024-2025 e gli obblighi di comunicazione, per uno sviluppo strutturato di un settore che parte da condizioni molto diversificate nel Paese, sia a livello industriale che di *governance* territoriale;

Considerato che:

- i gestori dovranno attivare tutti gli strumenti necessari per rendere accessibili e comprensibili i documenti e le informazioni agli utenti, come la Carta della qualità del servizio o i documenti di riscossione della tariffa;
- alle Regioni competono, tra l'altro, la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei Piani regionali di gestione dei rifiuti e la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani
- il Consiglio Comunale deve assumere le pertinenti determinazioni, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, relative alle tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed adottato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- il totale delle entrate tariffarie di riferimento (TARI 2026-2029) è dato dalla somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuto dall'Autorità in continuità con il DPR n.158/99 e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità, procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato che comprende: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti, trattamento e recupero dei rifiuti urbani, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

Visti:

- la Legge 19 dicembre 2019, n. 157 Art. 57-bis (Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione piano economico finanziario e delle tariffe. Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico). - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 652, terzo periodo, le parole: "per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: *"per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205"*;

Considerato che:

- l'Articolo 6, comma 3, della citata deliberazione 443/2019 (Procedura di approvazione) stabilisce che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.
- La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;
- l'art. 6 della citata deliberazione 443/2019, definisce inoltre che
 - 6.3 Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
 - 6.5 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
 - 6.6 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Tenuto conto che la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del PEF viene svolta dall'Ente Territorialmente Competente, o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

Considerato che:

- l'art. 19 del MTR specifica che la verifica di cui sopra riguarda almeno:
 - la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili;

- il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell'equilibrio economico – finanziario del gestore.
- spetta all'Ente territorialmente competente anche l'attività di verifica e validazione dei dati, trasmessi dal Gestore

Tutto ciò premesso

in relazione al PEF nonché alla relativa documentazione e ai dati messi a disposizione dal Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Saltrio Rag. Antonella Bernasconi, avendo verificato la congruenza dei dati forniti nel piano economico e finanziario con gli standard di servizio richiesti dal Comune; considerati i costi diretti sostenuti dal Comune riguardo le attività di gestione della TARI registrati nel bilancio dell'ente locale.

Visto lo schema di dichiarazione di veridicità di cui all'appendice n. 3 dell'MTR;

Preso atto della relazione di veridicità rilasciata dal Legale Rappresentante dell'Ente e delle verifiche fatte.

Acquisiti elementi probativi e sufficienti, nonché appropriati, su cui basare il giudizio

VALIDA

Per quanto possa occorrere e in base alle disposizioni delle normative vigenti, l'allegato piano economico e finanziario predisposto dal Comune di Saltrio attestandone la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del "PEF 2026-2029" stesso.

Saltrio, 15 luglio 2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO
Geom. Francesco Pio Miceli